

Milano



Comune  
di Milano

Milano, 22 maggio 2002  
Prot. 18.432.176/2002- PG

Oggetto: **CIRCOLARE N. 4/02 (PROGR. N. 21)**

**PRIME APPLICAZIONI DEGLI ARTICOLI 1, 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 15.1.2001 N. 1 IN MATERIA DI MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO**

Con l'entrata in vigore della nuova Legge Regionale n. 1/2001 del 17.1.2001 e alla luce della Circolare 13/7/2001 N°13 della Regione Lombardia, che ha come titolo "Criteri ed indirizzi per l'applicazione della LR 15/1/2001 n°1", si pone la necessità di fornire prime indicazioni operative agli Uffici dei Settori direttamente interessati.

**1. Ammissibilità della modifica di destinazione d'uso in riferimento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente nel Comune di Milano**

La L.R. N. 1/01 mira anzitutto a colmare la lacuna normativa provocata dalla mancata attuazione dell'ultimo comma dell'art. 25 L. n. 47/85.

La lacuna consentiva, senza limitazione alcuna, cambi di destinazione d'uso senza opere, rimanendo agli uffici il solo compito di controllare eventuali opere finalizzate a tali cambi d'uso o al consolidamento dell'iniziale temporaneo diverso utilizzo delle unità immobiliari.

L'art. 8 della L.R. n. 1/01 stabilisce la immediata prevalenza delle disposizioni degli artt. 2<sup>(\*)</sup> e 3 "sulle norme e previsioni urbanistiche comunali o contenute in strumenti pianificatori di livello sovracomunale, anche approvati con legge regionale eventualmente in contrasto con esse".

In commento a tali prescrizioni, la Circolare, al primo capoverso del commento all'art 2, ha tenuto a precisare che la possibilità di effettuare i cambi d'uso, in attesa dell'adeguamento dello strumento urbanistico generale previsto dall'art.1 della LR 1/01, è, ad oggi, comunque consentita, ma nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti<sup>(\*\*)</sup>.

---

<sup>(\*)</sup> Art. 2 (Mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie)

1. I mutamenti di destinazione d'uso connessi alla realizzazione a opere edilizie, sottoposte in base alla vigente legislazione a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia o a denuncia di inizio di attività, sono soggetti, rispettivamente, alla medesima concessione o autorizzazione o denuncia di inizio attività.

2. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, conformi alle previsioni urbanistiche comunali e non comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune, ad esclusione di quelli riguardanti unità immobiliari o parti di esse, la cui superficie lorda di pavimento non sia superiore a centocinquanta metri quadrati, per i quali la comunicazione non è richiesta. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) in ordine alle limitazioni d'uso dei beni culturali.

<sup>(\*\*)</sup> ) "Va premesso – stabilisce la circolare- che le disposizioni dell'articolo in commento, in quanto dichiarate dal successivo art.8 <<immediatamente prevalenti>> rispetto agli strumenti di

A proposito di queste previsioni della legge si deve rilevare che le NTA, vigenti nel Comune di Milano, già individuano, per tutte le zone funzionali, non destinate a funzioni pubbliche o d'interesse pubblico, delle destinazioni "compatibili" in aggiunta alle destinazioni principali.

Inoltre l'art. 13 del nuovo Regolamento Edilizio consente comunque di realizzare cambi d'uso effettuati verso destinazioni compatibili quali definite dalle NTA per le rispettive zone funzionali, anche se in contrasto con le percentuali di destinazione imposte dalle norme.

Questa previsione è stata oggetto d'interpretazione da parte del 5° punto della circolare comunale n. 7/2000 (\*).

Sulla base dei rilievi contenuti nella circolare n. 7/2000 erano già possibili, prima dell'entrata in vigore della LR 1/01, trasformazioni d'uso tra destinazioni principali e compatibili (essendo espressamente esclusi i soli cambi d'uso da altre destinazioni a residenza in zona I e la trasformazione in produttivo nelle zone TA) con le sole limitazioni indicate nella circolare(\*\*), **superando i vincoli previsti dagli artt. 18.3.2 e 20.4 delle NTA per le zone A e B2**.

Questa interpretazione sembra inserirsi legittimamente all'interno dei due principi ispiratori della legge regionale sui cambi d'uso (non ancora in vigore alla data della emanazione della circolare n. 7/2000), cioè la conformità sostanziale alla normativa urbanistica e la sola rilevanza degli interventi che comportano aggravio degli standard; l'interpretazione è confermata dalla Circolare regionale nel citato commento all'articolo 2 della Legge, laddove si precisa che il principio di prevalenza e dell'immediata applicabilità si

---

*pianificazione urbanistica comunale o sovracomunale, sono operative a tutti gli effetti a far tempo dall'entrata in vigore della Legge, ovviamente entro i limiti indicati dalle disposizioni medesime".*

*(\*) L'art. 13 legittima la possibilità di procedere, con o senza esecuzione di opere edilizie, alla variazione "di un'attività o funzione esercitata con altra", purché tale variazione riguardi funzioni previste dal P.R.G. e sue norme attuative per le singole zone funzionali come tra loro compatibili, anche se, attraverso le variazioni di destinazione d'uso, non sono rispettate le quote percentuali minime e massime.*

*Tale interpretazione consegue alla abrogazione dell'art. 70 N.T.A., che subordinava tale possibilità alle risultanze del nuovo rilevamento edilizio, imponendo, in particolare, che la verifica dei rapporti percentuali tra funzioni compatibili fosse riferita all'area di intervento, nei casi di iniziative oggetto di pianificazione esecutiva, ovvero alle singole aree o fabbricati nel caso di interventi non sottoposti a pianificazione esecutiva.*

*In relazione a quanto evidenziato, si precisa peraltro che, stante il nuovo testo regolamentare che riguarda esclusivamente le attività o funzioni esercitate, la norma trova applicazione solo nel caso di interventi sull'esistente ivi compresi gli interventi di ristrutturazione..*

*(\*\*) L'operatività dell'art.13 trova peraltro limitazione anche nei casi in cui la variazione delle destinazioni d'uso, attuata senza rispettare le percentuali previste dalle N.T.A. del P.R.G., comporti la necessità di adeguare la dotazione degli standard.*

*L'operatività dell'art.13 non trova, invece, limitazione nei casi in cui la variazione delle destinazioni d'uso sia regolata da norme di carattere procedimentale contenute nelle N.T.A. del P.R.G., come nel caso degli articoli 18 e 20, in quanto essi non escludono in assoluto la possibilità di mutamento della destinazione d'uso ma prevedono, a tal fine, il ricorso alla pianificazione esecutiva, anche la dove si tratti di effettuare semplici interventi di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo. Anche in questo caso si ritiene quindi operante la previsione dell'art 13 del R.E.*

*Per quanto riguarda le problematiche relative all'adeguamento della dotazione degli standard previsti dalla legge per le varie funzioni, in assenza della normativa regionale prevista dall'art.2.60.20 della Legge 23.12.1996 n.662, si potrà procedere al conferimento della dotazione aggiuntiva nelle forme di legge previste (cessione o asservimento di aree), oppure potrà essere proporzionalmente ridotta la volumetria oggetto della variazione d'uso.*

*La definitiva sistemazione della materia potrà essere effettuata in sede di applicazione delle norme in itinere presso la Regione Lombardia.*

esplica anche nei confronti degli strumenti urbanistici non ancora adeguati alle previsioni dell'art. 1 (\*).

L'interpretazione viene riferita, nella circolare regionale, alle condizioni di ammissibilità, previste del 2° comma dell'art 1, dei cambi d'uso non connessi all'effettuazione di opere; ma per le norme vigenti in comune di Milano, vista la contemporanea vigenza dell'art. 13 del RE, identico regime vale, per quanto riguarda la "ammissibilità" prevista dalle norme urbanistiche comunali, anche per i cambi d'uso connessi all'esecuzione di opere edilizie.

Pertanto, facendo riferimento alle NTA vigenti nel Comune di Milano che individuano, agli artt. dal 26 al 36, per tutte le zone funzionali, destinazioni "principali" e "compatibili", sono **inammissibili**, per ciascuna zona, solo quelle destinazioni che non risultano comprese in nessuna di queste due categorie.

**Ai sensi, rispettivamente, degli artt. 32 e 34 delle NTA è inammissibile la destinazione residenziale nelle zone I e la destinazione industriale nelle zone T/A. Sono ugualmente inammissibili, fatte salve le situazioni esistenti, destinazioni residenziali, commerciali, terziarie ed industriali nelle zone SC, VC, VI, SI e SP destinate ai servizi pubblici e privati.**

**Per le zone B2 l'art 20 delle N.T.A. indica, tra le funzioni ammesse sia la residenza che le attività produttive sia il commercio i depositi e gli uffici; quindi, si può ritenere che in zona B2 tutte le destinazioni sono ammissibili.**

Una particolare considerazione riguarda la aree destinate a servizi pubblici per le quali il vincolo sia decaduto; in queste zone, come è noto, si applica il regime previsto dall'art. 4 delle Legge 10/77 per i comuni privi di Piano Regolatore che, per gli edifici esistenti, ammette solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione nonché di risanamento conservativo. Per queste aree potrebbe ben essere sostenuto che non sussiste la limitazione prima indicata di ammissibilità delle sole destinazioni compatibili in quanto, per effetto della decadenza dei vincoli, queste aree devono essere considerate come prive di destinazione urbanistica.

Si deve però considerare che il regime previsto dall'art. 4 della L. 10/77 è strettamente conservativo e pertanto, anche se in risanamento conservativo non è esclusa la modifica di destinazione d'uso, **si ritiene che cambi d'uso comportanti aggravio della dotazione degli standard possano non essere in armonia con il disposto dell'art. 4 L. 10/77 e debbano, pertanto, essere attentamente valutati.**

Come ulteriore applicazione dei disposti della nuova legge regionale risulta evidente che disgiungere la modifica di destinazione d'uso dalle opere edilizie (effettuare in tempi diversi opere edilizie e comunicazione di cambio d'uso senza opere) non corrisponde ai principi della Legge e rappresenta una palese elusione dei suoi disposti.

Questa considerazione è più volte sviluppata nella circolare sia quando si sottolinea (al 3°,4° e 5° capoverso dell'illustrazione dell'art. 2) l'ininfluenza, ai fini della valutazione del cambio d'uso, della presenza di una relativa esplicita istanza, sia quando esplicitamente si individua lo scopo della norma nell' "*impedire un'artificiosa separazione fra i provvedimenti abilitativi delle opere e quelli della modifica delle destinazioni d'uso*" (6° capoverso dell'illustrazione dell'art. 2).

---

(\*) "*essendo la norma in commento immediatamente applicabile, pare opportuno specificare che il requisito della conformità alle previsioni urbanistiche comunali è da intendersi riferito al vigente P.R.G., sia esso già adeguato ai sensi dell'art.1 o non ancora adeguato. Nel primo caso la predetta conformità è da intendersi quale non esclusione esplicita della nuova destinazione d'uso; nel secondo caso la medesima conformità ricorre nell'accezione previgente, come appartenenza della funzione cui si vuole adibire l'immobile all'elenco delle funzioni ammissibili nella zona omogenea di appartenenza*".

Ciò vale sia nelle fattispecie proposte dalla circolare, nella quale le Amministrazioni comunali sono invitate a valutare dalla natura delle opere se sussista o meno cambio d'uso, sia nel caso in cui la modifica di destinazione segua o anticipi opere alle quali non viene dichiarata funzionalmente collegata.

Conseguenza logica di queste considerazioni è che la previsione della quasi totale deregolamentazione dei cambi d'uso senza opere non deve essere considerata come una forma d'autorizzazione, ma è conseguenza, piuttosto, dell'assoluta temporaneità della destinazione d'uso mutata senza opere che, come tale, non influisce sugli assetti urbanistici.

**Quindi un uso conseguente ad un cambio effettuato senza opere, non potrà essere considerato come stato di fatto per successivi interventi edilizi, ma si dovrà indicare l'originaria destinazione conseguente ad un regolare titolo edilizio.**

## 2. Regime sanzionatorio.

Come già ricordato tra gli articoli della Legge 1/01 immediatamente operativi è compreso l'art. 3<sup>(\*)</sup> che ha come oggetto "Sanzioni amministrative" pertanto, contrariamente a quanto poteva avvenire nel periodo antecedente la legge, le modifiche di destinazione d'uso che non siano conformi alle previsioni urbanistiche scontano sanzione amministrativa, così come era già stato previsto dall'art. 25<sup>(\*\*)</sup>.

Qualsiasi modifica del regime d'uso degli immobili non rientrante nel quadro di compatibilità prima delineato comporterà immediatamente e necessariamente la valutazione circa l'ammissibilità o meno della nuova destinazione e, nel caso di inammissibilità, l'applicazione della sanzione prevista dal 2° comma dell'art. 3, pari all'aumento del valore venale. Nel caso, invece, di artificiosa separazione tra opere e modifica della destinazione in ambito di ammissibilità della nuova destinazione si deve applicare all'intervento il medesimo regime previsto per modifiche della destinazione d'uso effettuate in assenza del dovuto conferimento di standard applicando la sanzione prevista dal comma 3 dell'art. 3 della Legge pari al doppio degli oneri d'urbanizzazione.

Poiché allo stato attuale, in Milano, non sono stati ancora adottati gli adeguamenti della normativa urbanistica dei comuni alle nuove previsioni di Legge previsti

---

*(\*) Art. 3 (Sanzioni amministrative)*

*1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione per la realizzazione di opere in assenza o in difformità dalla concessione o dall'autorizzazione edilizia, ovvero in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività.*

*2. Qualora il mutamento di destinazione d'uso senza opere, ancorché comunicato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile o sua parte, oggetto di mutamento di destinazione d'uso, accertato in sede tecnica e comunque non inferiore a lire due milioni.*

*3. Il mutamento di destinazione d'uso con opere edilizie effettuato in assenza dell'atto unilaterale d'obbligo, ove previsto o della convenzione, ovvero in difformità dai medesimi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte del comune, pari al doppio degli oneri di urbanizzazione e comunque non inferiore a lire due milioni.*

*4. Gli importi corrisposti a titolo di sanzione amministrativa sono impiegati dal comune per incrementare la dotazione di standard.*

*(\*\*) "La legge regionale stabilisce, altresì, criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni, all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici, per l'eventuale regolamentazione, in ambiti determinati del proprio territorio, delle destinazioni d'uso degli immobili nonché dei casi in cui la variazione di essa sia richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco. La mancanza di tale autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 ed il conguaglio del contributo di concessione se dovuto".*

dal 3° e 4° comma dell'art. 1 (\*) della legge, non è ancora possibile indicare la misura degli eventuali standard aggiuntivi dovuti; pertanto, per evitare l'applicazione della sanzione, la parte dovrà presentare impegnativa a conferire lo standard, una volta che questo sarà determinato dall'Amministrazione Comunale, avallando tale impegno con idonea garanzia finanziaria.

Si deve considerare infine anche il fatto che la Legge 1 non rappresenta un'inattesa innovazione del quadro normativo ma costituisce l'attuazione di quanto previsto dall'art 25.4 della L. 47/85. Nei sedici anni trascorsi senza regolamentazione regionale, i cambi di destinazione d'uso senza opere erano stati consentiti senza limitazione alcuna.

Anche nel caso dei cambi d'uso effettuati prima dell'entrata in vigore della Legge 1 perciò si ritiene ai fini urbanistici sussistente il carattere di temporaneità delle nuove destinazioni, con la conseguenza di una loro complessiva considerazione, con riferimento ad eventuali successive opere, nel quadro normativo previsto dalla legge.

Dato il lungo periodo transitorio che ha preceduto l'emanazione della Legge, ci si potrà discostare da questa linea di comportamento, quando dalla modifica di destinazione sia passato un lasso di tempo tale da preconstituire un ragionevole affidamento nella legittimità dello stesso e ciò abbia anche influito nei rapporti civilistici (compravendite, donazioni, successioni, effettuate con la nuova destinazione) e salvi i casi in cui l'effettuazione di opere a consolidamento della nuova destinazione non siano state contestate dall'Amministrazione Comunale.

Tale valutazione dovrà tenere conto comunque della considerazione che, pur in assenza della normativa regolatrice dei mutamenti di destinazione d'uso, le prescrizioni riguardanti le destinazioni ammesse nelle varie zone funzionali di PRG sono in vigore sin dal 1976 e quindi da data ben anteriore all'emanazione dell'art. 25 della L. 47/85.

Si deve richiamare, in particolare, la previsione dell'art. 26.5 (\*\*\*) delle NTA del PRG che già dava prescrizioni, sin dal 1976, in merito all'ammissibilità dei cambi d'uso senza opere, pur non potendo disporre sanzioni, nonché il costante comportamento dell'Amministrazione Comunale che, prendendo atto delle modifiche di destinazione d'uso senza opere, segnalava **“l'eventuale esecuzione di opere edilizie tese a modificare lo stato**

---

(\*) *3 I comuni indicano altresì, attraverso lo strumento urbanistico generale, in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici, ammissibili ai sensi del comma 2, attuati con opere edilizie, comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di standard; per quanto riguarda i mutamenti di destinazione d'uso ammissibili, non comportanti la realizzazione di opere edilizie, le suddette indicazioni possono concernere esclusivamente i casi in cui le aree o gli edifici vengano adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 4, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

4. *Nei casi di cui al comma 3, (i cambi d'uso comportanti aggravio standard) i comuni verificano l'eventuale sufficienza della dotazione di standard in essere con riferimento, in particolare a precedenti modifiche d'uso o costituzioni di standard che abbiano già interessato l'area o l'edificio e definiscono altresì le modalità per il reperimento a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o di convenzione, degli eventuali standard aggiuntivi dovuti per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione di standard già attribuiti dalla precedente destinazione.*

(\*\*\*) *Nel caso di variazione d'uso senza esecuzione di opere edilizie è sempre ammesso l'adeguamento della destinazione d'uso dei fabbricati esistenti ai rapporti percentuali previsti per ciascuna zona funzionale, verificati a livello di fabbricati, con l'eccezione dei fabbricati esistenti nelle zone funzionali R/I e I/R e nelle zone R/TA e TA, per i quali è prescritto il mantenimento delle s.l.p. destinate, rispettivamente, ad industria o artigianato e a residenza risultanti dal rilevamento edilizio, (salva l'applicazione dell'articolo 70, anche se essa risultasse superiore alle percentuali minime prescritte) l'ultimo periodo, da “con l'eccezione”, è da considerarsi decaduto in seguito all'abrogazione dell'art 70 disposta dal nuovo RE*

**dei luoghi finalizzato al consolidamento del cambio d'uso segnalato sarà ritenuta ammissibile solo se conforme alla normativa edilizia urbanistica vigente<sup>(\*)</sup>.**

Pertanto l'inammissibilità della destinazione residenziale in zona industriale non è conseguenza della nuova norma regionale, né l'Amministrazione comunale ha mai, nel passato, assentito tali trasformazioni, anche se non le ha sanzionate a causa dell'assenza di uno specifico regime legislativo in proposito.

**Le trasformazioni senza opere effettuate prima dell'entrata in vigore della L:R 1/2001 in contrasto con le previsioni dell'art. 32 delle NTA del PRG, quindi, non possono considerarsi legittime e, pur non essendo assoggettabili al regime sanzionatorio previsto dall'art. 3.2, saranno valutate nell'insieme con eventuali successive opere edilizie in riferimento alle prescrizioni dell'art. 32 delle N.T.A. del P.R.G. e dell'art. 3 della L.R. 1/2001, con conseguente applicazione della sanzione per il consolidamento dell'inammissibile modifica di destinazione d'uso nel caso di esecuzione di opere.**

Un regime normativo particolare riguarda poi i cambi d'uso effettuati, anche senza opere, in immobili a destinazione diversa dalla residenza costruiti da meno di 10 anni, come già considerato nella circolare 7/2000 in merito alle previsioni dell'art. 10 della legge 10/77<sup>(\*\*)</sup>. In questi casi anche ad un cambio d'uso effettuato senza opere seguirà il rilascio di un titolo edilizio. Dato che la norma cita l'adeguamento del "contributo concessorio", oltre all'integrazione degli oneri d'urbanizzazione è richiesto l'adeguamento della quota relativa al costo di costruzione o allo smaltimento rifiuti. Nel caso in cui la modifica della destinazione d'uso non rispetti i rapporti percentuali previsti dalle NTA, è dovuta anche la corresponsione dello standard dato che la nuova destinazione consegue un idoneo titolo edilizio e non ha, quindi il carattere di provvisorietà che caratterizza i cambi d'uso senza opere.

### **3. Casistica dei cambi di destinazione d'uso senza opere.**

Da una semplice considerazione dell'esperienza sino ad ora sviluppata e sulla base dei criteri illustrati, sono prevedibili le seguenti fattispecie:

**cambi di destinazione senza opere:**

- a) se non ammissibili (da qualsiasi destinazione a residenza in zona I e a industria in zona TA) si applicherà la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 2° comma (pari all'aumento del valore venale dell'immobile o sua parte);**
- b) ove ammissibili (con o senza aggravio di standard) nulla è dovuto per l'aggravio; per unità inferiori a 150 mq. non è neppure dovuta la comunicazione;**
- c) se effettuati in immobili industriali, terziari, con costruzione terminata da meno di 10 anni si dovrà integrare il contributo**

---

<sup>(\*)</sup> formula contenuta nelle cosiddette "prese d'atto" di cambi d'uso senza opere emesse dall'allora Settore Edilizia Privata

<sup>(\*\*)</sup> "Si ricorda inoltre, per quanto riguarda il regime normativo riguardante la variazione di destinazione, la prescrizione dell'ultimo comma dell'art.10 della legge 10 del 28.1.1977 che impone l'adeguamento dell'onere concessorio per i mutamenti della destinazione d'uso in immobili non residenziali effettuati, anche senza realizzazione di opere edilizie, entro 10 anni dal termine di opere autorizzate con concessione edilizia." infatti il comma richiamato recita " Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, (...), venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione "

- concessorio e verificare l'eventuale aumento del fabbisogno standard per il quale si procederà come nel caso precedente;
- d) se effettuati in unità precedentemente interessate da opere ad essi funzionali ovvero se seguiti da opere edilizie, in entrambi i casi senza provvedere alle verifiche e agli adempimenti previsti per i cambi d'uso con opere, si irrognerà la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 3° comma (doppio del contributo concessorio), salvo che la parte provveda, entro i termini di applicazione della sanzione, a presentare impegnativa, garantita, al conferimento dello standard;
  - e) solo per la previsione di aggravio di standard in relazione ad esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato (a Milano oltre 250 mq.), occorrerà effettuare i medesimi adempimenti previsti per i cambi d'uso con opere e se effettuati senza segnalazione si applicherà il medesimo regime previsto al punto precedente.

**A TUTTI GLI UFFICI**

IL DIRETTORE DI PROGETTO  
Arch. Giancarlo BIANCHI JANETTI

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
Arch. Giulio ORSI